

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 23/07/2026 n. 875

Settore IV

4.3 - Area Governo del Territorio

4.3.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: ART. 11 DEL D.P.R. N. 31 DEL 13/02/2017 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA RELATIVA ALLA: REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED INSTALLAZIONE DI UNITA' ESTERNA DI POMPA DI CALORE, IN VIA FORCHIUSA EST N. 39, A SERRA SAN QUIRICO - RICHIEDENTE SIG. FILORI FRANCESCO - PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI.

IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL DIRIGENTE

VISTE:

- la nota prot. n. 4986 del 16/06/2026, pervenuta ed assunta al protocollo provinciale al n. 21633 del 16/06/2026, con la quale il Comune di SERRA SAN QUIRICO ha trasmesso, per conto del Sig. FILORI FRANCESCO, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii, e dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- la nota prot. n. 21953 del 18/06/2026, con la quale l'Area Governo del Territorio del Settore IV della Provincia di Ancona, ha comunicato al Comune di SERRA SAN QUIRICO ed al richiedente, l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione chiesta, e la conclusione dello stesso prevista per il 15/08/2026;

RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 24258 del 02/07/2026, redatta dal

Responsabile del procedimento, Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017, dalla quale risulta quanto segue:

"(...) che l'intervento ricade in una zona vincolata ai sensi degli art. 136, c.1, lett. c) e d), del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - D.M.31.07.1985 "Valle del Fiume Esino" (c.d. Galassino).

Tale procedimento riguarda un intervento finalizzato all'installazione di moduli fotovoltaici sulla falda del tetto di un edificio ad uso residenziale ubicato in Via Forchiusa Est n. 39 nel Comune di Serra San Quirico.

L'immobile interessato si colloca in zona agricola lungo un versante collinare esposto ad E-NE in area identificata dal PRG come Zona omogenea E – Agricola normata dall'art. 29 delle NTA.

Il manufatto presenta alcuni caratteri tipici della casa rurale marchigiana: un unico corpo di due piani fuori terra in muratura portante in pietra faccia vista, solai in legno, tetto a doppia falda e scala esterna di collegamento al piano primo.

L'immobile in questione risulta censito dal PRG ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 della L.R. 13/1990 "Norme edilizia per il territorio agricolo" e degli artt. 15 e seguenti delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesistico Ambientale Regionale.

In particolare, sulla base del censimento degli edifici rurali del Comune (Tav. B2.5 del PRG (INDIVIDUAZIONE DEL SISTEMA DI TUTELA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE – il patrimonio rurale), l'edificio in questione risulta individuato con la scheda n. 08 EP – 029, classificato con la lettera "B".

Il progetto presentato prevede, in particolare, la posa in opera di un impianto fotovoltaico, sulla falda di copertura dell'edificio a S-E, costituito da n. 14 pannelli fotovoltaici da 460 W con dimensione del singolo modulo pari a 1790x1134x30 mm, e l'installazione di una unità esterna di pompa di calore.

Tale necessità scaturisce dalle esigenze di efficientamento energetico dell'edificio.

I pannelli saranno posti in aderenza alla falda di copertura, perciò installati direttamente sopra al manto in coppi, seguendone fedelmente l'inclinazione e l'orientamento.

Il modulo sarà del tipo non riflettente ed avrà una cornice color antracite analogo a quello delle celle; in questo modo l'impianto sarà percepito come un piano monocromatico uniforme. I collegamenti elettrici saranno tutti interni senza l'utilizzo di canalizzazioni.

La falda sulla quale si è deciso di realizzare l'impianto è rivolta verso la corte interna del fabbricato e, poiché schermata dagli alberi, visibile parzialmente in un solo punto dalla strada pubblica.

L'intervento prevede, inoltre, la sostituzione dell'attuale caldaia con una pompa di calore per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. Il macchinario esterno, di color antracite e di dimensioni pari a 980x996x430 mm, sarà posizionato a terra lungo il prospetto secondario dell'edificio.

La posizione defilata e la presenza di una siepe nel circondario l'abitazione, impediranno la vista dell'unità esterna dalla via pubblica. Non saranno presenti canaline esterne nelle facciate, poiché la pompa di calore interna sarà posizionata esattamente nella stanza adiacente al piano terra.

Considerato che:

- *l'intervento è riconducibile alla tipologia di lavoro di cui alle voci B.7 e B.8 dell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017;*
- *l'inserimento dei pannelli fotovoltaici avverrà sulla falda esposta a sud est, verso la corte interna del fabbricato e pertanto poco visibile dalla via pubblica, anche per la presenza di vegetazione arborea ed arbustiva, in perfetta aderenza mantenendo la medesima inclinazione e orientamento della copertura per garantire la massima integrazione visiva e architettonica;*
- *al fine di garantire il minimo impatto visivo e un corretto inserimento nel contesto tutelato si prevede l'utilizzo di pannelli del tipo non riflettente con colorazioni uniformi di color antracite sia per le celle, sia per la cornice, sia per l'unità esterna;*
- *l'intervento previsto, sia per dimensioni, materiali impiegati e posizionamento non andrà, pertanto, ad alterare in modo significativo il contesto paesaggistico tutelato esistente.*

Per quanto sopra esposto, fermo restando la competenza del Comune in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, si propone di esprimere parere favorevole

all'autorizzazione paesaggistica per la "REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED INSTALLAZIONE DI UNITA' ESTERNA DI POMPA DI CALORE", identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 8 part. 570, in quanto compatibile con i vincoli di legge e le prescrizioni del Piano Paesaggistico, nel rispetto delle prescrizioni seguenti, in linea con quanto proposto nel progetto:

- *i pannelli fotovoltaici dovranno essere del tipo antiriflesso, con telaio di colore brunito in modo da uniformare cromaticamente la superficie, installando i moduli fotovoltaici in aderenza e complanari alla falda del tetto per garantire la massima integrazione visiva e architettonica;*
- *le canalizzazioni di impianto andranno posizionate sottotraccia o, se tecnicamente non possibile, rivestite in rame."*

CONSIDERATO che con nota prot. n. 24258 del 02/07/2026 la scrivente Area ha provveduto a trasmettere alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino la "*motivata proposta di accoglimento*" di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all'istanza presentata dal Comune di SERRA SAN QUIRICO, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017;

- avendo la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino ricevuto la relazione di cui sopra in data 02/07/2026, il parere vincolante doveva essere reso entro il 22/07/2026 (20 gg. dalla data di ricevimento della relazione istruttoria - art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017);

CONSIDERATO che è decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017 senza che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche abbia reso il prescritto parere vincolante in merito all'intervento in oggetto;

VISTO l'art. 11, comma 9, del D.P.R. n. 31/2017, secondo il quale, in caso di mancata espressione del parere vincolante da parte della Soprintendenza, nei tempi previsti dal comma 5 del medesimo articolo, si forma il silenzio assenso come disposto dall'art. 17-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., e l'Amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione;

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato e per le motivazioni espresse nella

suddetta relazione istruttoria, ai soli fini dell'art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., e dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017 di poter esprimere *parere favorevole* al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di che trattasi, proposte dal Sig. FILORI FRANCESCO nel Comune di SERRA SAN QUIRICO - Via Forchiusa est n. 39, con le prescrizioni contenute nel dispositivo;

VISTI:

- l'art. 11 "*Semplificazioni procedurali*" del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 "*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*" entrato in vigore il 06/04/2017;
- l'Art. 146 "*Autorizzazione*" del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- *i commi 5, 7 e 9 dell'art. 30 L.R. 30 novembre 2023, n. 19 relativi alle deleghe di funzioni all'Ente Provincia in materia di paesaggio;*
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- il "*Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente*", della Provincia di Ancona, da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 131 del 14/11/2025;
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 97 del 18/06/2026 con cui è stato conferito, ai sensi dell'art.110 del TUEL, a decorrere dal 01 luglio 2026 e per un periodo non eccedente la durata del mandato del Presidente, l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, all'Arch. Sergio Bugatti;
- La Determinazione Dirigenziale n. 774 del 01/07/2026 del Dirigente del Settore IV - con la quale si aggiorna la delega di funzioni all'Arch. Massimo Orciani, titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area "*Governo del Territorio*" del medesimo Settore, conferito con determinazione dirigenziale n. 1810 del 23/12/2025, con decorrenza dal 01 gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027;

ATTESO che il Responsabile del procedimento è, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, l'Arch. Massimo Orciani, Titolare di incarico di Elevata Qualificazione dell'Area "*Governo del Territorio*" del Settore IV della Provincia di Ancona;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del Procedimento e del Titolare di incarico di E.Q. delegato dal Dirigente;

DETERMINA

- I. Di rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, l'autorizzazione paesaggistica semplificata, relativamente alle opere di "REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED INSTALLAZIONE DI UNITA' ESTERNA DI POMPA DI CALORE", nel Comune di SERRA SAN QUIRICO, Via Forchiusa est n. 39, proposte come da istanza presentata dal Sig. FILORI FRANCESCO e trasmessa dal Comune di SERRA SAN QUIRICO con nota prot. n. 4986 del 16/06/2026, pervenuta e registrata al ns. prot. al n. 21633 del 16/06/2026, nel rispetto dei contenuti della relazione istruttoria del Settore IV – Area Governo del Territorio n. 24258 del 02/07/2026, trascritta in narrativa e che qui s'intende integralmente riportata.
- II. Di dare atto, che secondo l'art. 11, comma 11 del D.P.R. n. 31/2017, che rimanda a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *"l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. ... Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento ..."*.
- III. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *"L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado"*.

- IV.** Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.
- V.** Di dare atto che il Comune di SERRA SAN QUIRICO, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n.380/2001, è tenuto all'osservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, e che restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.
- VI.** Di rammentare l'obbligo, per quanto riguarda la Tutela del Patrimonio Archeologico, di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevedono, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).
- VII.** Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L..
- VIII.** Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.
- IX.** Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Comune di SERRA SAN QUIRICO ed al richiedente.
- X.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- XI.** Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 23/07/2026

IL TITOLARE DI INCARICATO DI ELEVATA
QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL DIRIGENTE

ARCH. ORCIANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. ORCIANI MASSIMO

REDATTORE: CARDARELLI

Classificazione 11.04.03

Fascicolo 2026/1474